

Codice A1816B

D.D. 7 ottobre 2026, n. 1947

R.D. 523/1904 - P.I. 7997 - Demanio idrico fluviale: CNPO1059 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di difesa spondale a protezione della nuova fognatura, rimozione fognatura dismessa e realizzazione guado di accesso al cimitero sul Torrente Mongia nel Comune di Lisio (CN) Richiedente: Comune di Lisio



ATTO DD 1947/A1816B/2026

DEL 07/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7997 - Demanio idrico fluviale: CNPO1059 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di difesa spondale a protezione della nuova fognatura, rimozione fognatura dismessa e realizzazione guado di accesso al cimitero sul Torrente Mongia nel Comune di Lisio (CN)
Richiedente: Comune di Lisio

Premesso che:

- in data 07/09/2026 con nota assunta al prot. n. 40610/A1816B il Comune di Lisio, con sede legale in Via Aldo Bracco 7 – 12070 Lisio, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di difesa spondale a protezione della nuova fognatura, rimozione fognatura dismessa con contestuale movimentazione di materiale litoide in alveo per il ripristino delle sezioni di deflusso e realizzazione di guado di accesso al cimitero sul Torrente Mongia nel Comune di Lisio (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Guido Lerda (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (files:

01_ESE_01_RELAZIONE_GENERALE_2026.pdf.p7m, 02_ESE_02-

1_GRAF_CTR.pdf.p7m, 02_ESE_02-2_GRAF_CATAST.pdf.p7m, 02_ESE_02-

3_GRAF_PLANIMETRIA RILIEVO E PROGETTO.pdf.p7m, 02_ESE_02-

4_a_GRAF_SEZIONI.pdf.p7m, 02_ESE_02-4_b_GRAF_CALCOLO VOLUMI.pdf.p7m,

02_ESE_02-5_GRAF_SEZ_GUADO.pdf.p7m, 02_ESE_02-6_GRAF_PART_COSTR.pdf.p7m), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale n. 10/R/2022 del 16/02/2022 (di seguito "regolamento") e consistente in:

- rimozione delle attuali tubazioni fognarie il cls divelte durante l'evento calamitoso del 2020 con contestuale pulizia dell'alveo e movimentazione del materiale litoide accumulato (in adiacenza ai lotti censiti al C.T. al Fog. 7 nn. 239 e 443 a monte e Fog. 8 nn. 111 e 265 a valle) con

ricollocazione a valle in prossimità dell'opera di trattamento fognario di proprietà comunale (censiti al C.T. al Fog. 8 n. 267) (circa 4400 mc) ed a imbottitura delle sponde erose nel medesimo tratto (circa 840 mc);

- ricostruzione del guado (superficie demaniale occupata mq circa 90) di collegamento dall'abitato all'ex cimitero comunale (presso i lotti censiti al C.T. al Fog. 7 nn. 360 e 51 in sponda sx e n. 108 in sponda dx) con massi intasati in cls per una lunghezza in pianta di circa 29 ml, larghezza di circa 4 m e spessore di circa 1,8 m;
- realizzazione di un tratto di prolungamento della difesa spondale esistente in sponda destra idrografica a valle del ponte strada delle Stelle nei pressi dell'opera di trattamento fognario (in adiacenza ai lotti censiti al C.T. al Fog. 8 nn. 264 e 265) con massi di cava intasati in cls in fondazione e nei primi 80 cm di elevazione e in terra per la restante elevazione, di spessore medio 1,5m, elevazione fuori terra circa 2,5 m e fondazione di altezza circa 1 m, per una lunghezza totale di circa 90 ml.

Considerato che:

- con nota prot. n. 42269/A1816B del 17/09/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il progetto esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 02/09/2026;
- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;
- l'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ha espresso proprio parere assunto al prot. n. 45400/A1816B del 05/10/2026 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Mongia;

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra, è possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;
- ai sensi dell'art.12 del regolamento, il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;
- per gli interventi in oggetto (guado, difese spondali e movimentazione di materiale in alveo), trattandosi opere di uso al Comune di Lisio, la concessione demaniale viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art.

11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo 33/2013;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

determina

1) - di concedere al Comune di Lisio l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di di difesa spondale a protezione della nuova fognatura, rimozione fognatura dismessa con contestuale movimentazione di materiale litoide in alveo per il ripristino delle sezioni di deflusso e realizzazione di guado di accesso al cimitero sul Torrente Mongia nel Comune di Lisio, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza ed in premessa richiamati;

2) - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Lisio a realizzare di difesa spondale a protezione della nuova fognatura, rimozione fognatura dismessa con contestuale movimentazione di materiale litoide in alveo per il ripristino delle sezioni di deflusso e realizzazione di guado di accesso al cimitero sul Torrente Mongia nel Comune di Lisio, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:
 - l'opera di difesa dovrà essere risvoltata a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il suo ammorsamento nella sponda e/o perfettamente raccordata alle eventuali opere esistenti;
 - in assenza di piano di posa in roccia, il piano d'appoggio della difesa dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - l'opera di difesa dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
 - la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste e della sponda opposta;
 - l'opera di difesa dovrà essere realizzata utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
 - la sommità del guado dovrà essere posta alla stessa quota del fondo alveo
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la

colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- e. per l'utilizzo del guado, che dovrà essere mantenuto nell'ambito del Piano comunale di Emergenza della Protezione Civile del Comune di Lisio, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo del guado da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
- f. in caso in cui il “Bollettino di allerta meteorologica” emesso da ARPA Piemonte indichi una previsione di allerta per fenomeni idraulici con criticità di colore giallo, arancione o rosso, dovrà essere interdetto l'uso del guado e dei relativi accessi in sponda;
- g. in corrispondenza degli accessi all'attraversamento, sia in sponda sinistra che in destra, dovranno essere posti in sito cartelli d'avviso di pericolo in caso di innalzamento dei livelli di piena e di divieto di transito in caso di superamento del livello di sicurezza sopra individuato;
- h. dovranno essere programmate misure gestionali di prevenzione per garantire le condizioni di efficienza funzionale dell'attraversamento e del tratto di corso d'acqua interessato (manutenzione idraulica, monitoraggio e controllo finalizzati al mantenimento della massima capacità di deflusso);
- i. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e a quanto riportato nel Parere rilasciato dall'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo assunto al prot. n. 45400/A1816B del 05/10/2026 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo per il recupero della fauna ittica;
- j. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- k. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- m. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- n. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- o. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di

idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- p. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- q. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. gli interventi di manutenzione ordinaria del guado, intendendo come tali quei lavori che non determinano modifiche alla geometria del manufatto autorizzato (pulizia dai detriti e da eventuali ramaglie che a seguito di una piena ordinaria possono occludere il deflusso delle acque o depositarsi sul piano viabile del manufatto medesimo impedendone il transito), potranno essere eseguiti previa semplice comunicazione. La comunicazione dovrà essere trasmessa via PEC al Settore Tecnico Regionale – Cuneo con un anticipo rispetto all'inizio effettivo dei lavori di almeno 3 giorni; eventuali ulteriori necessità di ripristino saranno configurate come interventi di manutenzione straordinaria e come tali dovranno preventivamente essere autorizzati dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- s. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore;
- t. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- u. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- v. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3) - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

4) - di stabilire:

- a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b) che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;

c) che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
d) la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
e) la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022;

5) - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Si attesta che l'accertamento del deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Referenti:

Ing. L. Fazio

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20261005_45400_Parere_Provincia.pdf
2. 20261007_CNPO1059-PI7997_schema_disciplinare.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



CORPO DI POLIZIA LOCALE NUCLEO FAUNISTICO AMBIENTALE

Al Comandante del Corpo di Polizia Locale
Commissario Capo Valerio CIVALLERO

OGGETTO: L. 241/1990 e s.m.i. - R.D. 523/1904 - L.R.12/2004 e s.m.i. e D.P.G.R.10/R/2022.

CNPO1059-PI7997/2026 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per realizzazione di difesa spondale a difesa della nuova fognatura, rimozione fognatura dismessa e realizzazione guado di accesso al cimitero sul Torrente Mongia nel Comune di LISIO (CN).

Richiedente: Comune di Lisio

Comunicazione di avvio del procedimento.

Richiesta parere ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 37/2006 e D.G.R. n. 75-2074 del 27/05/2011.

In riscontro alla Vostra richiesta, vista la documentazione presentata si rappresenta che i lavori in alveo dovranno essere realizzati rispettando quanto indicato nella D.G.R. 29 marzo 2010, n. 72-13725 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006".

Con riferimento alla tutela della fauna ittica, occorre prevedere che:

1. tali lavori, possibilmente, non dovranno essere realizzati nei periodi che coincidono con l'attività riproduttiva della fauna ittica presente ed in particolare nelle fasi di deposizione, incubazione e assorbimento del sacco vitellino; atteso che nel sopracitato torrente è stata rilevata la presenza di specie appartenenti alle famiglie dei Salmonidi e dei Ciprinidi ed è inoltre accertata la presenza dello Scazzone (*Cottus gobio*), specie classificata come vulnerabile, per l'esecuzione dei lavori si dovrebbero evitare i periodi compresi tra ottobre e febbraio e tra marzo e giugno;

2. è necessario, in sede di progetto, prevedere gli interventi di ripristino della morfologia e di recupero della naturalità del corso d'acqua, necessari per garantire un'adeguata capacità ittiogenica, come disciplinato all'**Allegato A: precauzioni da adottare per la realizzazione di opere ed interventi sugli ambienti acquatici, della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010;**

3. nei lavori in alveo interessati da:

- **operazioni di disalveo e ricalibratura** (generale rimozione delle attuali tubazioni fognarie il cls divelte durante l'evento contestualmente alla pulizia dell'alveo e rimozione movimentazione del materiale litoide accumulato durante le lavorazioni già eseguite e non ed alla sua ricollocazione a valle in prossimità dell'opera di trattamento fognario, al netto di quanto già prelevato stimato in circa m³ 2.700 in corso di impiego per ricostruzione spondale sempre sull'asta del torrente Mongia), si richiede di organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e le deviazioni del corso d'acqua, che devono essere svolte possibilmente nei periodi di magra, se questi non coincidono con la riproduzione delle specie ittiche. Inoltre, una volta ultimati i lavori, si richiede che debbano essere ripristinate le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari e della capacità ittiogenica, adottando, nel rispetto delle previsioni di sicurezza idraulica, i seguenti accorgimenti: creare irregolarità altimetriche del fondo dell'alveo con alternanza di buche e di raschi, assicurare una presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e

caratterizzante e posizionare in alveo un adeguato numero di massi al fine di creare aree di rifugio per l'ittiofauna. Per quanto riguarda le sponde, predisporle in modo tale da creare rive digradanti dolcemente;

- **operazioni di difesa longitudinale** (Prolungamento e costruzione di tratti di difese spondali - scogliera - esistenti in Dx idrografica a valle del ponte strada delle Stelle;), si richiede, nel rispetto delle previsioni di sicurezza idraulica, di conferire ai profili longitudinali delle scogliere un andamento caratterizzato dalla più elevata scabrosità, è auspicabile la costruzione di pennelli alternati, di soglie poco rilevate e la predisposizione di massi, allo scopo di diversificare per quanto possibile le correnti e creare interstizi sommersi, utilizzati come rifugio dalla fauna ittica;
- **Realizzazione di un guado** (realizzazione di un guado a raso in massi parzialmente cementati), si richiede di organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo e le deviazioni del corso d'acqua, che devono essere svolte possibilmente nei periodi di magra, se questi non coincidono con la riproduzione delle specie ittiche. Inoltre, una volta ultimati i lavori, si richiede che debbano essere ripristinate le caratteristiche morfologiche di naturalità dell'alveo, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso, che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche degli habitat originari e della capacità ittiogenica, adottando, nel rispetto delle previsioni di sicurezza idraulica, i seguenti accorgimenti: creare irregolarità altimetriche del fondo dell'alveo con alternanza di buche e di raschi, assicurare una presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante e posizionare in alveo un adeguato numero di massi al fine di creare aree di rifugio per l'ittiofauna;

4. **è necessario eseguire interventi di recupero ambientale:** si richiede, nel rispetto delle previsioni di sicurezza idraulica, di curare le riprofilature del terreno per assicurare la miglior connessione possibile tra le opere realizzate e l'intorno, in modo da non interrompere la continuità ecologico-funzionale del corso d'acqua e dell'ecosistema ripale;

5. **è necessario richiedere un sopralluogo** al fine di verificare l'effettiva realizzazione delle prescrizioni impartite ai punti n. 3 e n. 4, rivolgendosi direttamente al nostro Ufficio di Polizia Locale - Tel. 0171/445254, e-mail: ufficio.polizia.locale@provincia.cuneo.it;

6. la durata dei lavori sia limitata il più possibile e che si agisca in condizioni di effettiva minor portata idrica in modo da scongiurare eventuali spostamenti da parte della fauna ittica;

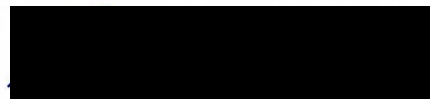
7. nell'esecuzione dei lavori in alveo è preferibile procedere da valle verso monte.

Si rimane a disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari.

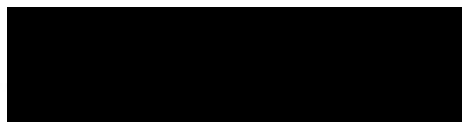
La presente nota è da inviare alla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico regionale - Cuneo.

Cuneo, 30/09/2026

L'Agente
Samuele FIANDINO



Il Vice Commissario
Dott. Massimiliano PELLERINO



REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale – Cuneo

Schema di disciplinare di concessione demaniale (Servitù) per l'occupazione di area demaniale del Torrente Mongia con guado a raso in massi cementati nel Comune di Lisio (CN) - CNPO1059 – PI 7997

Richiedente: Comune di Lisio, con sede legale in Via Aldo Bracco 7 – 12070 Lisio

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale con guado a raso (superficie demaniale occupata mq circa 90) di collegamento dall'abitato all'ex cimitero comunale, realizzato con massi intasati in cls per una lunghezza in pianta di circa 29 ml, larghezza di circa 4 m e spessore di circa 1,8 m sul Torrente Mongia in Comune di Lisio, attiguo alle particelle catastali del C.T. del Comune di Lisio, Foglio n. 7 mappali nn. 360 e 51 in sponda orografica sx e n. 108 in sponda orografica dx, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione (tra i quali risultano rilevanti per la concessione in oggetto i seguenti files:

01_ESE_01_RELAZIONE_GENERALE_2026.pdf.p7m, 02_ESE_02-1_GRAF_CTR.pdf.p7m, 02_ESE_02-2_GRAF_CATAST.pdf.p7m, 02_ESE_02-3_GRAF_PLANIMETRIA_RILIEVO_E_PROGETTO.pdf.p7m,, 02_ESE_02-5_GRAF_SEZ_GUADO.pdf.p7m).

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 - Prescrizioni

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D./A1816B del gg/mm/aaaa relative alla PI7997, che si intendono qui integralmente richiamate.

In particolare si richiama l'obbligo del mantenimento del manufatto nell'ambito del Piano di Protezione Civile Comunale del Comune di Lisio.

Art. 3 -Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni 30 (trenta)** dalla data della determina di concessione fino al **31/12/2056**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e

da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di concessione di occupazione per servitù idraulica con guado di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito al punto 1) della voce Esenzioni dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 regolamento regionale n. 10/R/2022.

Art. 6 -Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della

normativa regionale.

Art. 8 - Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede in Comune di Lisio, con sede legale in Via Aldo Bracco 7 – 12070 Lisio. Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario
(firmato in digitale)

Per l’Amministrazione concedente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(firmato in digitale)

SEZIONE “B” Bozza Disciplinare Rinnovo (Servitù) (Cancellare Sezione “A”).

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale – Cuneo

Disciplinare di rinnovo concessione demaniale (Servitù) per l’occupazione di area demaniale CNXXnnn fiume/torrente/rio aaaaaaaaaaaaa nel Comune di aaaaaa (CN) con (specificare la tipologia di servitù in oggetto).

Richiedente: Nominativo, con residenza in indirizzo – c.a.p. Comune (oppure)

Richiedente: Nominativo Ditta, con sede legale in indirizzo – c.a.p. Comune nella persona del legale rappresentante Sig. Nominativo, con residenza in indirizzo – c.a.p. Comune

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per l’occupazione di area demaniale , già rilasciata con Disciplinare Rep. n. xxxx del gg/mm/aaaa, fiume/torrente/rio aaaaaaaaaaaaa nel Comune di aaaaaa (CN), con (specificare la tipologia di servitù in oggetto) attigue alle particelle catastali del C.T. del Comune di xxxxx, Foglio xxx mappali xxxx, come indicato nella documentazione allegata all’istanza di concessione. .

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l’amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2 – Prescrizioni.

La gestione e manutenzione dell’area demaniale deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. nnnnnn/A1816B del gg/mm/aaaa , che si intendono qui integralmente richiamate e di cui alla Determinazione di rinnovo n. nnnnnn/A1816B del gg/mm/aaaa.

(Oppure:)

La gestione e manutenzione dell'area demaniale deve avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al parere favorevole di compatibilità idraulica, pervenuto dall'AIPo (pratica n. nnnnn, ns. prot. nnnnnn/A1816B del gg/mm/aaaa) e al provvedimento di Determinazione di rinnovo n. nnnnnn/A1816B del gg/mm/aaaa.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni nn dalla data della determina di rinnovo della concessione fino al 31/12/aaaa.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere ulteriore rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale. *(solo in caso di gratuità vedi elenco esenti)*

Trattandosi di concessione di occupazione per servitù idraulica per interventi di *(specificare la finalità/l'uso)*, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito al punto **xx**) della voce Esenzioni dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale n. 10/R/2022.

(oppure in caso di non esenti)

Art. 5 – Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di

concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € **nnnn,00**.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6 – Deposito cauzionale.

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario ha prestato cauzione a favore della Regione di importo pari a € **nnnn,00**.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

La suddetta cauzione di € **nnnn,00** è costituita per € **nnnn,00** con precedente versamento in data **gg/mm/aaaa** ed integrazione con ulteriori € **nnnn,00**, versati tramite pagamento su PiemontePay in data **gg/mm/aaaa**. **(oppure)**

La cauzione costituita mediante polizza fidejussoria bancaria/assicurativa n. **nnnnnnnn** emessa da **nominativo banca/assicurazione** in data **gg/mm/aaaa** agenzia di **sede**, è stata aggiornata in data **gg/mm/aaaa** con **(...dati appendice o nuova polizza...)**.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del

concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso la sede in **nome comune-** Via **xxxxxx** .. Il presente atto vincola fin d’ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario

(firmato in digitale)

Per l’Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(**Titolo Nome e Cognome**)

(firmato in digitale)